



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 66 del 24/04/2008

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 aprile 2008, n. 519

Legge n. 224 del 24 dicembre 2007, art. 2, comma 636. Soppressione dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia. Accordo di Programma Stato Regione Puglia e Regione Basilicata del 05.08.1999. Rapporti con la Regione Basilicata. Determinazioni conseguenti.

L'Assessore alle Opere Pubbliche, dott. Onofrio Introna, d'intesa con l'Assessore al Bilancio ed alla Programmazione, prof. Francesco Saponaro, sulla base dell'istruttoria espletata dal dott. Francesco Sannicandro, quale Dirigente del Settore Risorse Naturali, confermata dal Dirigente del Settore Controllo di Gestione, dott. Leonardo Volpicella, riferisce quanto segue:

PREMESSO CHE

- In attuazione della Legge n. 36/1994, il 5 agosto 1999, Regione Puglia, Regione Basilicata e Ministero dei Lavori Pubblici sottoscrivevano un Accordo di Programma (BURP n.100/1999), avente ad oggetto la definizione di politiche comuni di approvvigionamento e di governo delle risorse idriche;
- Con tale Accordo, i sottoscrittori convenivano di condividere alcune attività, tra le quali:
 - la formazione di un bilancio idrico condiviso delle due Regioni;
 - la definizione delle opere interconnesse di comune interesse per l'approvvigionamento primario;
 - la messa in atto di strumenti di coordinamento permanenti di programmazione, indirizzo e monitoraggio della risorsa idrica;
 - la determinazione comune di costi di produzione dell'acqua all'ingrosso;
 - la condivisione nella evoluzione della configurazione dei soggetti gestori;
- sotto tale ultimo profilo, le parti avevano altresì previsto di dare vita ad un soggetto avente natura di società per azioni, partecipato dalle Regioni, avente lo scopo di gestire in modo condiviso ed unitario la risorsa idrica, anche attraverso il riassetto, trasformazione o soppressione degli enti acquedottistici regionali, interregionali e statali preposti ai servizi captazione, accumulo ed adduzione delle risorse;
- la Regione Basilicata risulta aver costituito la ACQUA S.p.A., di cui è unica socia (L.R. Basilicata n. 21 del 3 giugno 2002);

RILEVATO CHE

- l'Ente per lo Sviluppo dell'Irrigazione e la Trasformazione Fondiaria in Puglia, Lucania ed Irpinia (d'ora in poi EIPLI) svolge funzioni di gestore degli schemi idrici di approvvigionamento primario di interesse per la Puglia e la Basilicata;

- la Legge n. 244 del 24 dicembre 2007, recante Disposizioni in materia di formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008), all'art. 2, co. 636, ha disposto la soppressione dell'EIPLI alla scadenza del termine di 180 giorni dall'entrata in vigore di essa legge (1° gennaio 2008);
- in conseguenza della prossima soppressione ex lege appare indispensabile individuare il soggetto che dovrà provvedere senza soluzione di continuità alla gestione delle funzioni già proprie dell'EIPLI;
- appare opportuno assegnare tali funzioni ad un organismo compartecipato dalle Regioni Puglia e Basilicata;
- a tale fine detto soggetto è individuabile nella citata ACQUA S.p.A. la cui compagine deve essere aperta alla partecipazione della Regione Puglia;

CONSIDERATO CHE

- si rende necessario definire i principi, i criteri e le modalità operative per consentire alla Regione Puglia l'ingresso in ACQUA S.p.A.
- appare pertanto utile predisporre - quale attività di attuazione dell'Accordo di Programma del 5 agosto 1999 - uno schema di "Atto di Intesa" con la Regione Basilicata che, in ogni caso, preveda l'adozione di regole statutarie e modalità operative dell'Acqua S.p.A. tali da garantire alle due Regioni - qualsiasi sia la rispettiva partecipazione al capitale - eguali poteri di indirizzo circa l'operatività strategica della società medesima;
- i termini di cui alla Legge n. 244 del 24 dicembre 2007 impongono di procedere con la massima possibile celerità e pertanto appare altresì opportuno che il Presidente provveda a sottoscrivere l' Atto di Intesa, il cui schema viene allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale, con il Presidente della Regione Basilicata; l'Atto di Intesa è soggetto a ratifica del Consiglio Regionale ai sensi dell'art. 117, co. 8, Cost. e art. 22, co. 2, lett. j), Statuto.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

Il presente provvedimento non comporta alcun onere di spesa a carico del bilancio della Regione Puglia.

Il presente provvedimento rientra nella specifica competenza della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 4 - comma 4 - lettere a), d), e k) della L.R. n. 7/1997

Il relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale,

LA GIUNTA REGIONALE

- udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alle Opere Pubbliche, d'intesa con l'Assessore al Bilancio ed alla Programmazione;
- vista la dichiarazione posta in calce al presente provvedimento da parte dei Dirigenti di Settore competenti;

- a voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- di conferire al Presidente della Giunta Regionale il mandato a sottoscrivere con il Presidente della Regione Basilicata l'Atto d'Intesa di cui alle premesse. L'Atto d'Intesa è soggetto a successiva ratifica del Consiglio Regionale;

- di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul BURP e sul sito internet istituzionale.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

Dr. Romano Donno

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

On. Nichi Vendola